



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPRESIANO

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA PRIMARIA

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO/ISTITUTO

VISTO	il RD n. 1297 del 26 aprile 1928;
VISTO	l'art. 328, comma 7 del D.lgvo n. 297 del 1994;
VISTO	il DPR n. 275 del 1999;
VISTA	la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali",
VISTA	la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008
VISTA	la legge 30.10.2008, n. 169
VISTA	la legge 241/90 e successive modificazioni
SENTITO	il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera dell'11 settembre 2009_

DELIBERA

quanto segue relativamente alla prevenzione del disagio scolastico e alla gestione dei problemi di disciplina che possono interessare gli alunni:

PREMESSA

Si richiamano, anzitutto, per la loro incidenza sui comportamenti degli alunni e sull'attuazione della vigilanza, alcune considerazioni riguardanti le responsabilità educative dei genitori e degli insegnanti:

A) **I genitori**, sono chiamati a impartire ai figli l'educazione primaria ("buona educazione", "obbedienza", rispetto degli altri, superamento dell'egocentrismo, capacità di dominare l'impulsività, maturazione di una giusta ed equilibrata ambizione personale, ecc.), fornendo anche precise istruzioni riguardanti il rispetto delle regole delle Comunità in cui essi vivono. Il dovere di istruire ed educare i figli non viene meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza del Personale scolastico (art. 2048 e seguenti del Codice Civile).

La Scuola, infatti, non può essere ritenuta responsabile per comportamenti pericolosi o inadeguati degli alunni dovuti ad educazione familiare carente o assente: quando necessario, infatti, spetta ai genitori mettere in atto, con la dovuta fermezza, gli interventi direttivi e dissuasivi ritenuti utili per far acquisire ai figli, ad esempio, il "senso del limite" nei loro comportamenti, il rifiuto dell'aggressività nella relazione con gli altri, la prudenza e l'accortezza nei comportamenti, compresi quelli messi in atto nelle attività ludico-ricreative.

I genitori, inoltre, hanno il dovere di verificare che i figli abbiano assimilato e mettano in pratica gli insegnamenti ricevuti. (Vedi in proposito la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III civile, n° 12501/2000)

Ai genitori, inoltre, spetta il compito di sostenere l'azione educativa messa in atto dagli insegnanti a scuola, evitando di criticarli in presenza dei figli.

B) **Gli insegnanti**, operando in un ambiente educativo, mettono in atto progressivamente, con riguardo all'età degli alunni, interventi collettivi e personalizzati volti allo sviluppo e al consolidamento delle abilità sociali, al potenziamento delle capacità di autonoma

organizzazione, alla progressiva interiorizzazione delle regole che presiedono ai vari momenti della giornata scolastica e della vita di relazione comunitaria. Ciò anche ai fini dell'Educazione alla convivenza civile e alla legalità.

In tale contesto gli stessi insegnanti, con riferimento al presente Regolamento, sono tenuti:

- 1) a stabilire con i genitori gli accordi formativi dei quali il è parte integrante;
- 2) a far presente ai genitori eventuali problemi relativi al comportamento degli alunni, in modo da consentire agli stessi l'attuazione degli interventi necessari.

C) La Scuola, nell'ambito dei propri doveri istituzionali e delle responsabilità previste dalla normativa vigente:

in caso di ripetuti comportamenti pericolosi degli alunni, tali da creare situazioni di rischio in classe e nella comunità scolastica, e in assenza di adeguata e tempestiva collaborazione da parte della famiglia, è chiamata ad applicare progressivamente le procedure previste dal "*Documento tecnico sulle norme di convivenza in ambito scolastico*", definito dalla Conferenza Permanente ex D.lgs 300/99, presentato il 16 aprile 2008:

- a) Informazione scritta alla famiglia
- b) Informazione preliminare ai Servizi sociali del Comune
- c) Richiesta di intervento dell'Assistente Sociale comunale
- d) Denuncia della presunta situazione di "abbandono educativo" alle Autorità competenti.

Nei casi di forte disagio caratteriale o di disabilità caratterizzati da conclamato disturbo comportamentale con comportamenti aggressivi e violenti che determinano difficoltà o impossibilità di contenimento:

- Segnalazione della situazione ai Servizi sociali competenti.
- Richiesta di potenziamento del servizio di assistenza.
- Richiesta all'ULSS competente di verificare se permangono le condizioni per la scolarizzabilità dell'alunno, ai fini della tutela della sua incolumità personale, di quella dei compagni e del personale scolastico.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

In ottemperanza alle disposizioni citate, il presente Regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello scolaro e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di Interclasse, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 2 – Disposizioni disciplinari

1. Si configurano come **violazioni lievi**:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
 - b) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
 - c) non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione
 - d) non fare i compiti assegnati per casa
 - e) provocare verbalmente i compagni
2. Si configurano come **mancanze gravi**:
- a) utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico;
 - b) sporcare, danneggiare le proprie cose, quelle altrui, quelle della scuola; non rispettare il cibo durante la refezione;
 - c) non osservare le prescrizioni degli insegnanti;
 - d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al personale non docente, ai compagni;
 - e) assumere un comportamento di arroganza e insubordinazione con gli adulti;
 - f) assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso i compagni
 - g) reiterare un comportamento scorretto.
3. Si configurano come **mancanze gravissime**:
- a) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
 - b) compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e della scuola;
 - c) insultare e umiliare ripetutamente i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
 - d) sottrarre deliberatamente cose ai compagni, agli operatori, alla scuola senza restituirle;
 - e) compiere ripetutamente atti di violenza fisica sui compagni;
 - f) provocare lesioni ai compagni e al personale;
 - g) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, manomettere gli estintori, etc.);
 - h) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
 - i) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, audio e videoregistrazioni allo scopo di danneggiare altre persone.

Art. 3 - VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Le mancanze previste nell'art. 2.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto.
Il rimprovero scritto viene riportato nell'Agenda dell'équipe docente e ne vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario, sul quaderno o sul libretto personale. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.
Dopo la terza ammonizione, lo scolaro che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.
2. Le mancanze gravi di cui all'art. 2.2 vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte dei docenti della classe, riportata nell'Agenda dell'équipe e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione.
La mancanza di cui alla lettera a) dell'art. 2.2 comporta anche la consegna del telefono cellulare al Dirigente o suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a scolaro/a.
Nel caso di mancanze di cui all'art. 2.1. ripetute e di mancanze di cui all'art. 2.2., il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglia, per iscritto, che la reiterazione delle condotte già contestate e sanzionate da parte dei docenti, potrà prevedere sanzioni più gravi, fino all'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.

3. La reiterazione delle mancanze gravi, di cui alla lettera g) dell'art. 2.2. e le mancanze gravissime previste dall'art. 2.3 possono essere punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni.
I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Interclasse alla presenza di tutte le sue componenti. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Le sanzioni dell'ammonizione orale e scritta di cui ai precedenti punti 1. e 2. possono essere sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento (cfr. appendice). Nel caso di sanzioni comportanti l'allontanamento dalle lezioni, previste al precedente punto 3., i provvedimenti menzionati possono essere dati come accessori.

Art. 4 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 2.1 e 2.2, lettere a), b), c), d), e), f), è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario, il quaderno o il libretto personale dell'alunno.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate dal Consiglio di Interclasse, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dello scolaro, da parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo scolaro ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dai docenti di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso lo scolaro. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza:

- a. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati.
- b. la remissione degli atti al Consiglio di Interclasse per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 5 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Interclasse

Il Consiglio di Interclasse viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dall'audizione in contraddittorio.

In seduta, viene acquisito il verbale di audizione.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata in modo dettagliato la motivazione che ha portato al provvedimento.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno interessato dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 6 I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 7 La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni sarà sempre assunta "con obbligo di frequenza". Nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, sarà vigilato da insegnanti della scuola o collocato in altre classi della scuola e impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori.

Art. 8 Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che potrà disporre l'assolvimento.

Art. 9 Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 10 - Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico entro 15 giorni. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente, se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta, entro 30 giorni.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Interclasse, è ammesso reclamo scritto entro 15 gg. dalla comunicazione del provvedimento al Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente. Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Interclasse che ha emesso il provvedimento che si pronuncia in merito al reclamo. Il Dirigente Scolastico entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, comunica all'interessato le conclusioni assunte dal Consiglio.

In alternativa è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni.

Art. 11 – Pubblicità

Del presente regolamento, affisso all'Albo della scuola in via permanente, è fornita copia a tutte le famiglie.

Approvato dal Consiglio di Circolo/Istituto nella seduta del _06___/_10___/_2009_____.

**PROVVEDIMENTI EDUCATIVI MIRANTI AL RIMEDIO DEL DANNO, ALLA RIFLESSIONE E
AL RAVVEDIMENTO
esempi**

MANCANZA	PROVVEDIMENTO	Chi lo impartisce
Disturba in classe sé, i compagni, il lavoro (va in giro, parla, urla, canta ...)	• Commentare un testo dove la regola sia contemplata	Insegnante che rileva la mancanza Equipe pedagogica
Non porta a termine il lavoro	• Commentare un testo dove la regola sia contemplata • Assegnazione del lavoro non fatto per casa	
Non rispetta le cose altrui	• Commentare un testo dove la regola sia contemplata • Sostituire l'oggetto altrui danneggiato	
Provoca i compagni	• Commentare un testo dove la regola sia contemplata • Aiutare i compagni • Espletare servizi	
Sporca o danneggia le proprie cose, suppellettili, arredi e cose altrui	• Commentare un testo dove la regola sia contemplata • Sostituire gli oggetti danneggiati; • Pulire dove sporcato; riordinare dove messo a soqquadro con sorveglianza di personale ausiliario	
Non fa i compiti a casa	• Comunicazione alla famiglia • Assegnare il lavoro non fatto durante i momenti di riposo a scuola	
Insulta, umilia i compagni	• Comunicazione alla famiglia • Scuse pubbliche • Prestare aiuto ad altri compagni • Espletare servizi • Lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc.	
Non osserva le prescrizioni degli insegnanti	• Ammonizione orale • Comunicazione alla famiglia • Scuse pubbliche all'insegnante • espletare servizi • Punizioni riflessive: lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc.	
Assume talvolta comportamenti aggressivi verso i compagni	• Comunicazione alla famiglia • Scuse pubbliche • Prestare aiuto ad altri compagni • Espletare servizi • Lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc.	
Assume un atteggiamento arrogante e di insubordinazione con gli adulti	• Comunicazione alla famiglia • Scuse pubbliche all'insegnante • Espletare servizi • Lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc.	
Picchia i compagni con frequenza	• Comunicazione alla famiglia • Scuse pubbliche • Prestare aiuto ad altri compagni; espletare servizi • Lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc.	
Assume atteggiamenti di prepotenza, arroganza, vessazione verso i compagni	• Comunicazione alla famiglia • Scuse pubbliche • Prestare aiuto ad altri compagni; espletare servizi • Lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc.	

Danneggia e/o distrugge cose della scuola, del giardino	• Comunicazione alla famiglia • Scuse pubbliche • Sostituire le cose danneggiate • Lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc.	Insegnante che rileva la mancanza Equipe pedagogica
Sottrae cose ai compagni e non le restituisce	• Comunicazione alla famiglia • Scuse pubbliche • Sostituire nuove o restituire le cose danneggiate • Lettura, commento o produzione di testi pertinenti, ecc.	